

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCONI, MANCA, COLZI, MARIANETTI, BALZAMO, SPINI

Presentata il 1° febbraio 1984

Modifica degli articoli, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 e 1751 del codice civile, concernenti il contratto di agenzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività svolta dagli agenti di commercio ed i rapporti contrattuali che ne derivano sono disciplinati dagli articoli da 1742 a 1751 del codice civile, prefigurando uno *status* giuridico che appare inadeguato rispetto ai tempi attuali, sia sotto il profilo giuridico che per quanto riguarda la funzione economica svolta dagli agenti di commercio.

Sottoponiamo, quindi, alla vostra attenzione la seguente proposta di legge che modifica alcuni degli articoli del codice civile ed introduce alcuni nuovi articoli (1750-*bis* e 1751-*bis*), con l'intento di contribuire concretamente alla determinazione di un nuovo *status* giuridico di questa categoria, di favorire sia un generale miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi di vita degli agenti e rappresentanti di commercio, sia una ulteriore qualificazione del complesso sistema distributivo italiano, elevando il

livello qualitativo-quantitativo del nostro sistema produttivo.

A questo riguardo richiamiamo la vostra attenzione sulla indispensabile funzione che hanno gli agenti e rappresentanti nel garantire il pluralismo produttivo, elemento indispensabile non solo per lo sviluppo economico del paese, ma soprattutto per evitare l'accentramento della produzione in pochi grandi complessi industriali, che determinerebbe di fatto l'imposizione di prezzi non controllabili né contrattabili.

L'articolo 1742 del codice civile viene modificato dando una diversa nozione di agente di commercio. È tale infatti chi, individualmente o collettivamente, in forma di imprenditore o di lavoratore autonomo, assume stabilmente l'incarico di promuovere in modo autonomo ed indipendente, senza alcun vincolo, per conto di uno o più preponenti o dietro compenso a provvigione, la conclusione di

contratti in una zona determinata e può compiere le operazioni accessorie. Il contratto di agenzia deve sempre prevedere la determinazione del compenso a provvigione e la zona. Il contratto si intende sempre a tempo indeterminato se la durata non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. Il rapporto non può avere, in ogni caso, una durata inferiore ad un anno. Il contratto a tempo determinato che prosegua i suoi effetti oltre il termine di scadenza, si intende a tempo indeterminato sin dal suo nascere.

L'articolo 1743 del codice civile viene modificato stabilendo che il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Il preponente non può concludere contratti direttamente o con altri incaricati senza corrispondere all'agente la provvigione stabilita. Allo stesso modo l'agente non può assumere contratti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività a favore di altri preponenti diversi da quello che gli ha dato l'incarico.

La rinuncia al diritto di esclusiva è valido solo se reciproco. L'agente può operare per diversi preponenti purché in zone diverse o, nella stessa zona, per rami di attività diversi.

L'articolo 1744 del codice civile viene modificato stabilendo che l'agente ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Non può concedere sconti o dilazioni di pagamenti senza autorizzazione specifica. Per questa attività l'agente ha diritto ad una provvigione aggiuntiva a quella di vendita.

L'articolo 1746 del codice civile stabilisce che l'agente deve adempiere l'incarico secondo le modalità convenute, tenendo comunque conto della autonomia operativa dell'agente stesso. Deve fornire al preponente le informazioni di mercato relative alla zona assegnata ed ogni altra informazione utile. Le informazioni non possono essere richieste dal preponente con periodicità prefissata.

L'articolo 1747 del codice civile stabilisce che in caso di impedimento, il mandato non può essere revocato all'agente per il periodo di un anno. Se il mandato

venisse revocato spettano all'agente le indennità spettantegli in caso di recessione del contratto senza giustificato motivo.

L'articolo 1748 del codice civile stabilisce che la provvigione dell'agente va sempre determinata in misura percentuale sul valore degli affari conclusi. Il diritto alla provvigione sorge per gli affari promossi ed accettati dal preponente, la provvigione spetta anche in caso di affari non andati a buon fine, per causa del preponente. Per gli affari parzialmente andati a buon fine, per cause non imputabili al preponente, la provvigione deve essere corrisposta proporzionalmente alla parte eseguita.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia salvo che per le spese sostenute per prestazioni speciali richieste espressamente dal preponente. Il preponente deve rimborsare le spese sostenute dall'agente per conservare le cose detenute per l'esecuzione dell'incarico e non può imputargli le perdite cagionate dal deposito né le spese per la restituzione e la consegna.

L'articolo 1749 del codice civile stabilisce che l'agente ha diritto ad una indennità nel caso che venga utilizzato dal preponente in misura inferiore al previsto o nel caso che non venga affatto utilizzato. L'indennità va calcolata sulla base di quanto presumibilmente percepito se fosse stato utilizzato; per i crediti derivati dall'esecuzione del contratto l'agente può valersi sulle cose del preponente detenute dall'agente stesso e può soddisfarsi con precedenza sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha promosso e concluso.

L'articolo 1750 del codice civile stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto a tempo indeterminato dandone preavviso all'altra parte secondo quanto stabilito dagli accordi economici collettivi e dagli usi. È necessaria la forma scritta. In caso di mancato preavviso il recedente deve corrispondere una indennità.

Nel contratto a tempo determinato la revoca, fatta dal preponente prima della scadenza, dà diritto all'agente di conse-

guire una indennità pari alla media provvisoria mensile per ogni mese di mancato utilizzo.

L'articolo 1750-*bis* stabilisce che non sono consentiti patti di non concorrenza per periodi successivi allo scioglimento del rapporto.

L'articolo 1751 stabilisce che il preponente alla cessazione del rapporto, comunque verificatosi, deve corrispondere all'agente una indennità che, in caso di morte, spetta agli eredi dell'agente.

L'articolo 1751-*bis* stabilisce il diritto per l'agente, all'atto dello scioglimento del contratto, all'indennità, ulteriore di clientela. Tale indennità gli spetta per la clientela conservata, procurata o ampliata. La misura di tale indennità viene determinata dagli accordi economici collettivi o dagli usi o dal giudice. Tale indennità spetta anche in caso di invalidità permanente o totale dell'agente o *mortis causa*. In questo ultimo caso l'indennità è liquidata dagli eredi.

Gli articoli 1745, 1752 e 1753 del codice civile rimangono invariati.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1742 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1742. — È agente di commercio il lavoratore autonomo che, in forma individuale o collettiva, in possesso di requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge, assume stabilmente l'incarico di promuovere, in modo autonomo e indipendente, senza vincoli di orario, per conto di uno o più preponenti, verso compenso, la conclusione di contratti in una zona determinata e di compiere le operazioni accessorie, e comunque l'incarico consistente anche nella sola propaganda da farsi in qualsiasi forma, con le modalità e secondo le finalità di cui al presente articolo. Il contratto di agenzia è nullo ove non si preveda la determinazione del compenso e quella della zona. La misura minima non rinunciabile del compenso viene stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi, ovvero dal giudice, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività prestata, nonché, ove occorra, del parere delle associazioni sindacali.

Il contratto di agenzia si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In nessun caso il rapporto può avere termine inferiore ad un anno e, ove l'abbia, si intende esteso a dodici mesi.

Il contratto a tempo indeterminato che prosegue dopo la sua scadenza si considera a tempo indeterminato sin dal suo inizio, se diversamente non risulta dall'accordo delle parti o dagli accordi economici collettivi.

Ogni patto contrario è nullo ».

ART. 2.

L'articolo 1743 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1743. — Il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e nello stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nelle stesse zone e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Salvo diversa disciplina data dagli accordi economici collettivi per le particolari categorie, la rinuncia al diritto di esclusiva è valida solo se è reciproca. In nessun caso l'agente può essere tenuto ad operare per un solo preponente ».

ART. 3.

L'articolo 1744 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1744. — Salvo patto contrario, per il quale si chiede la forma scritta, l'agente ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Non può tuttavia concedere sconti o dilazioni che non siano d'uso o senza speciali autorizzazioni.

L'agente ha diritto ad una provvigione sugli incassi effettuati, aggiuntiva rispetto alle provvigioni di vendita ».

ART. 4.

L'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1746. — L'agente deve adempiere all'incarico affidatogli secondo le modalità relative all'esecuzione dello stesso e convenute contestualmente al contratto. Tali modalità devono tener conto della autonomia operativa dell'agente di cui al precedente articolo 1742.

L'agente deve altresì fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni di mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile di cui venga a conoscenza atta a valutare la convenienza dei singoli affari. Tali informazioni non possono essere richieste dal preponente con periodicità prefissata ».

ART. 5.

L'articolo 1747 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1747. — L'agente che non è in grado di eseguire temporaneamente l'incarico affidatogli, personalmente o tramite la sua organizzazione, deve darne avviso al preponente in tempo utile. In mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

Per il periodo di un anno, in considerazione della temporaneità dell'impedimento, l'incarico non può essere revocato all'agente. In caso contrario spetterà all'agente il trattamento previsto per le ipotesi di recesso del preponente senza giusta causa ».

ART. 6.

L'articolo 1748 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1748. — Il compenso dell'agente deve sempre essere determinato in misura percentuale sugli affari conclusi, salvo restando il diritto ad un minimo garantito ai sensi del precedente articolo 1742.

Tutti gli elementi variabili della retribuzione, compresi gli eventuali compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati e calcolati in funzione del valore degli affari conclusi, sono considerati provvigione a tutti gli effetti. Il diritto dell'agente alle provvigioni si riferisce agli affari promossi e accettati dal preponente. La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.

Se l'affare ha avuto esecuzione parziale per causa non imputabile al preponente, la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita. L'onere della prova della causa non imputabile spetta al preponente.

La provvigione è dovuta anche per gli affari comunque conclusi dal preponente nella zona riservata all'agente; la rinun-

cia a questo diritto è valida solo in quanto le parti abbiano reciprocamente rinunciato al diritto di esclusiva.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia, salvo che diversamente dispongano l'accordo delle parti o, per gli usi, per le spese sostenute per prestazioni speciali espressamente richieste dal preponente od effettuate con il consenso esplicito nei limiti di tale consenso.

Il preponente è tenuto a rimborsare l'agente delle spese fatte per conservare le cose che questi detiene per l'esecuzione del suo incarico, ed a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito nonché delle spese per la restituzione e la consegna ».

ART. 7.

L'articolo 1749 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1749. — L'agente ha diritto ad una indennità nel caso esso sia stato utilizzato dal preponente in misura inferiore al previsto o non sia stato utilizzato affatto.

Tale indennità deve essere calcolata sulla base di quanto l'agente avrebbe presumibilmente percepito se fosse stato normalmente utilizzato, salvo restando il suo diritto al risarcimento del maggiore danno.

I crediti derivanti dalla esecuzione e dalla conclusione del contratto relativi alla retribuzione, all'indennità di clientela, alla indennità di fine rapporto, alla indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché il credito per il mancato utilizzo dell'attività e quello per il rimborso delle spese, in quanto dovuto, hanno privilegio sulle cose del preponente che l'agente detiene per la esecuzione del suo incarico. Si applicano a questo privilegio le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2756.

L'agente ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha promossi o conclusi con precedenza sul preponente e sui creditori di questo.

La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente e comunque quando il preponente non ha respinto gli ordini entro otto giorni dalla ricezione ».

ART. 8.

L'articolo 1750 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1750. — Ciascuna delle due parti può recedere dal contratto di agenzia a tempo indeterminato dandone preavviso all'altra nei termini stabiliti dagli accordi economici collettivi o dagli usi. Per il recesso è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo del corrispettivo che sarebbe spettato per il periodo di preavviso. Tale indennità è determinata sulla media delle provvigioni corrisposte negli ultimi tre anni di attività o nel miglior tempo di attività svolta, salvo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il risarcimento che spetta all'agente il cui preponente recede senza giusta causa dal contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine, sarà pari alla media dei compensi provvigionali mensili conseguiti nel periodo precedente l'ingiustificato recesso, commisurato alla durata del periodo restante, salvo rimanendo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Se il contratto è a tempo indeterminato all'agente che recede per giusta causa compete comunque l'indennità di cui al secondo comma del presente articolo ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 1750 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1750-bis. — L'eventuale patto che limita la concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del contratto è nullo, se non risulta da atto scritto, se non è approvato specificatamente, se non è circoscritto ad una determinata zona o clientela ovvero a determinate attività, prodotti o servizi.

La durata del vincolo non può essere superiore a 18 mesi; se è pattuita una durata maggiore, ovvero se non è determinata, essa si riconduce nella misura indicata.

Il patto è altresì nullo se non è previsto un corrispettivo a favore dell'agente da versarsi mese per mese per tutta la durata del patto stesso, nell'ammontare calcolato sulla base delle provvigioni maturate dall'agente e tenuto conto di tutte le circostanze.

Se non vi è accordo delle parti per la determinazione delle clausole del patto, provvede il giudice su loro istanza congiunta, secondo equità ed ha avuto sempre riguardo al loro interesse. Il giudice può anche ridurre all'equità la prestazione che in relazione alle circostanze sia divenuta manifestamente eccessiva ».

ART. 10.

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 1751. — All'atto della cessazione del rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato, qualunque ne sia la causa, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità, proporzionale all'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del contratto e alla durata del rapporto nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

In caso di morte l'indennità spetta agli eredi ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 1751 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1751-*bis*. — All'atto dello scioglimento del contratto anche a tempo determinato, in aggiunta all'indennità prevista nell'articolo precedente, qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto, indipendentemente dalla sua durata, spetta all'agente una ulteriore indennità corrispondente al vantaggio che rappresenta per il preponente la clientela conservata, procurata o ampliata dall'agente stesso.

La misura di tale indennità viene determinata dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità, avuto riguardo alla durata del rapporto e all'ammontare delle provvigioni maturate, senza pregiudizio del risarcimento del maggiore danno eventualmente subito. Tale indennità spetta all'agente anche in caso di invalidità permanente o totale.

Nel caso di morte l'indennità spetta agli eredi ».